

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

(V. Stampato Camera n. 2107)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e
comunitari) della Camera dei deputati il 16 luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1997*

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del Protocollo sullo Statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998.

2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.

3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sarà corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo.

Art. 2.

1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformità della decisione del Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1990.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in complessive lire 158.672.000.000 al netto della quota di

lire 39.668.000.000 dell'anno 1996 già finanziata, ed è ripartito in rate semestrali costanti.

2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in lire 119.004.000.000 ed in lire 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

